



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO e 1 GIUGNO 2015

SANZIONI PRINCIPALI

ALLEGATO AL DISCIPLINARE PROPAGANDA ELETTORALE

- **** Dal 1 maggio 2015, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- **** Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della L. n.212/1956 o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 8, comma 1, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1993).
- **** Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini,, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 (art. 8, comma 3, legge 212/1956 e 15, comma 17 legge 515/1993).
- **** Chiunque tenga il 30, il 31 maggio e il 1 giugno 2015 riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ovvero eserciti il 31 maggio e il 1 giugno 2015, giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trapani

Area II - Servizio Elettorale

elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1958 e 15, comma 17, legge 515/1993).

****** Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare il nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).

****** Dal 1 maggio 2015 l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 (art. 7, commi 2 e 3, legge 130/1975).

****** Chiunque affigge manifesti elettorali al di fuori della fascia oraria consentita ed individuata con ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis, D.lgs. n.267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (fascia oraria da determinarsi con ordinanza del sindaco).